

## **COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE**

### **REGOLAMENTO COMUNALE DI TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA**

#### **INDICE**

**Titolo 1 - PRINCIPI GENERALI**

**Titolo 2 - TOPONOMASTICA**

**Titolo 3 - NUMERAZIONE CIVICA**

**Titolo 4 - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Titolo 1 – Principi Generali**

##### **art. 1 Oggetto**

Il presente regolamento nel rispetto dei principi di efficienza efficacia ed economicità, disciplina le fasi della assegnazione della onomastica stradale e della numerazione civica.

##### **art. 2 Competenze**

1. Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000 la Giunta Comunale delibera sulla denominazione delle aree di circolazione , edifici e altre strutture la cui intitolazione compete al Comune.
2. L'indicazione delle denominazioni delle aree di circolazione deve avvenire ai sensi dell'art. 41 del DPR 223/1989, del R.D.L. 1158/23, legge 473/25, Legge 1188/27 e delle Circolari del Ministero dell'Interno nr 7/87 e 4/96.
3. L'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica toponomastica di cui sopra è attribuita all'Ufficio Anagrafe. Le proposte d'intitolazione delle Vie possono pervenire da Organi Istituzionali, singoli componenti degli stessi, associazioni e singoli cittadini, purchè tale richiesta sia debitamente motivata e corredata da biografie in caso di persone oppure informazioni storico – culturali per altri toponimi. Al fine di facilitare la formulazione l'Ufficio Anagrafe predispone apposito modulo.
4. Le Deliberazioni della G.M., dopo l'approvazione della Prefettura, devono essere trasmesse, unitamente alla cartografia tecnica relativa all'area di circolazione, all' Ufficio anagrafe e agli altri uffici per gli adempimenti di competenza .

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Si intendono recepite le modificazioni o integrazioni che saranno rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettano la immediata applicazione senza far luogo a delibere di adattamento

##### **art. 3 Definizioni**

- Toponimo = nome del luogo;
- Toponomastica = Studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso;
- Onomastica = studio dei nomi di persona, o insieme di nomi propri di luogo, di una determinata area;

Indirizzo è individuato da:

1. Specie : Via, viale, piazzale, calle, largo, traversa, contrada, masi....
2. Denominazione : Torri, Rossigni, ..... (nome di toponimo, persona, evento, ....)
3. Numero civico esterno (eventuale Lettera)
  - N. civico interno
  - Scala
  - Piano

## **Titolo 2 - TOPONOMASTICA**

### **Art. 4 Finalità**

L'onomastica stradale deve tutelare la storia toponomastica del comune di Cassano delle Murge e del suo territorio curando che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale, civile, antica e moderna i toponimi tradizionali storici o formati per tradizione orale e, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone territorialmente ben definite.

### **Art. 5 Criteri**

Criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi sono:

- a. Prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona;
- b. I nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati alla città ed al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità;
- c. Non sia data la stessa denominazione ad aree di circolazione diverse (via, largo e vicolo) onde eliminare possibili confusioni. (es.: via Mazzini, largo Mazzini e vicolo Mazzini);
- d. Non vengano apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici al fine di non arrecare disagi ai cittadini e danni economici dalle attività ivi insediate;

La disposizione di cui al punto d) non è operante nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di individuazione per i cittadini e comunque sempre nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. 10-05-23 n.1158, e dalle legge 23-06-1927, n.1188. Altre deroghe al punto d), che comunque escludano i toponimi di valore storico, dovranno essere ampiamente motivate.

E' possibile mediante cartelli aggiuntivi, commemorare antiche e popolari denominazioni senza variare la toponomastica attuale.

### **Art. 6 Targhe viarie caratteristiche e localizzazione**

Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite paline; normalmente le dimensioni devono essere di cm. 40 x cm. 30 (h) per quelle a muro, di cm. 80 x cm. 20 (h) per quelle a bandiera su paline. Le targhe toponomastiche dovranno riportare per esteso l'onomastica del toponimo.

Le targhe vanno poste, all'inizio, alla fine dell'area di circolazione e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione, ad una altezza minima di mt. 2. dal suolo.

#### **Art. 7 Apposizione**

La Sezione Tecnica del Comune provvede all'apposizione di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.

#### **Art. 8 Cambiamento onomastica**

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione sulla nuova targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente.

Una volta esecutiva la deliberazione di assegnazione di nuovi toponimi o di variazioni dei toponimi ad aree di circolazione esistenti l'ufficio Anagrafe comunicherà la variazione a tutti gli uffici interessati ed informerà i cittadini residenti nella zona interessata.

#### **Art. 9 Iscrizioni commemorative**

Chi propone le iscrizioni lapidarie deve accludere nella richiesta l'autorizzazione scritta del proprietario dell'immobile e l'autorizzazione, per gli immobili sottoposti ai vincoli storico paesaggistici, alla Sovrintendenza ai Monumenti e garantire la copertura finanziaria per la predisposizione e messa in opera, nonché la stretta osservanza dei dettati della Commissione urbanistica per quanto attiene al testo.

### **Titolo 3 - NUMERAZIONE CIVICA**

#### **Art. 10 Modalità e attribuzione del numero civico**

La numerazione civica è realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT:

- a) Nelle aree di circolazione a sviluppo lineare ( vie, viali, vicoli...) a partire dall'inizio, stabilito dalla delibera della Giunta di assegnazione dell'onomastica, con i numeri in successione naturale. I numeri pari sono collocati alla destra, i dispari a sinistra;
- b) Nelle aree di circolazione a sviluppo poligonali (piazze , cortili..) la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale;
- c) In caso di necessità gli accessi esterni sulla strada potranno essere contraddistinti da un numero con l'aggiunta di un esponente alfabetico;
- d) I numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad una altezza di mt. 2, 00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili.

#### **Art. 11 Caratteristiche della targhetta**

La targhetta del numero civico esterno deve avere le seguenti caratteristiche:

- Mattonella in ceramica di forma ottagonale cm. 18 x cm. 13 (h), con fondo bianco e scritta blu;
- Nel centro storico la targhetta del numero civico riporta solo il numero;
- Nelle zone, al di fuori del centro, la targhetta deve riportare in alto a sinistra lo stemma a destra il nome del Comune, in basso sotto il numero il nome della via o piazza.

Per evitare la scomparsa dei toponimi sulla targhetta posta nelle aree extraurbane dopo l'indicazione della area di circolazione viene riportato il toponimo.

La targhetta per numerazione interna deve riportare l'interno indicato con i numeri arabi.

## **Art. 12 Oneri**

Il Comune, a norma dell'art.10 – ultimo comma Legge 1228/1954, si avvale della facoltà di addebitare al proprietario dell'immobile il costo della targhetta della numerazione civica esterna e della messa in opera.

Nel caso in cui la Giunta decida di provvedere, tramite personale proprio o Ditta esterna, all'apposizione delle targhette con il numero civico, il proprietario effettuerà il pagamento del costo alla Tesoreria o su bollettino di ccp intestato al Comune di Cassano delle Murge.

E' obbligo dei proprietari apporre il n. civico interno comunicato dall'ufficio Tecnico Comunale.

Qualora il proprietario non provveda nei modi previsti dal presente regolamento provvede direttamente il Comune addebitando all'inadempiente gli ulteriori costi aggiuntivi.

Nel caso di cambiamento dell'onomastica l'apposizione delle targhette indicanti i nuovi numeri civici è a carico dell'Amministrazione Comunale.

## **Art. 13 Richiesta del numero civico**

La richiesta dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile (comma 2 dell' art. 43 del D.P.R. 223/89).

L' assegnazione del numero civico deve essere richiesta all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario o/e costruttore, come previsto dall'art.43 del D.P.R. 30-05-1989, n.223. Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria scala 1:2000 con la fotocopia della pianta dell'immobile e la ricevuta del versamento della cifra stabilita, nel caso di numeri civici apposti dal Comune o una dichiarazione di impegno ad apporre il numero assegnato.

## **Art. 14 Assegnazione del numero civico**

La Sezione Tecnica del Comune assegna il numero civico interno ed esterno, lo comunica al richiedente e trasmette copia al Settore Servizi Demografici ed al Comando di Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza.

## **Titolo 4 - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 15 Oneri**

Le spese per lo studio dell'onomastica e della numerazione civica sono a carico del Comune ad eccezione del costo delle targhette di numeri esterni e della loro posa in opera.

### **Art. 16 Copertura finanziaria**

L'Amministrazione Comunale garantisce nel proprio bilancio idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente regolamento.

### **Art. 17 Obblighi e Sanzioni**

E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura.

Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica che di numerazione civica, è punito con una ammenda pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione.

E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino.

### **Art. 18 Aggiornamento**

Il Comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT .